



**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**  
**IL SINDACO METROPOLITANO**

156 04/08/2023

**OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO: Adesione della Città metropolitana di Roma Capitale alla "Compagnia dei Lepini Fondazione di Partecipazione" e contestuale approvazione del relativo Statuto.**

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO: Adesione della Città metropolitana di Roma Capitale alla "Compagnia dei Lepini Fondazione di Partecipazione" e contestuale approvazione del relativo Statuto.

## IL SINDACO METROPOLITANO

VISTA la proposta di Deliberazione di competenza consiliare allegata al presente atto, avente ad oggetto: Adesione della Città metropolitana di Roma Capitale alla "Compagnia dei Lepini Fondazione di Partecipazione" e contestuale approvazione del relativo Statuto.

RITENUTO di sottoporre la suddetta proposta all'approvazione del Consiglio metropolitano, di cui all'art. 42, comma 2, lett. m) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, rubricato "*Attribuzioni del Consiglio*", che al comma 2, lett. l) individua, tra le competenze fondamentali del Consiglio, quella di "*approvare, acquisito il parere della Conferenza ai sensi dell'art. 21, comma 2, le Convenzioni tra i Comuni e la Città metropolitana, nonché la partecipazione della Città stessa a forme associative e convenzioni anche con comuni esterni al suo territorio*";

DATO ATTO CHE è stato richiesto il parere del Collegio dei revisori;

VISTI:

la Legge 7 aprile 2014 n. 56 e, in particolare, l'art. 1, comma 50 della stessa secondo cui "*alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131*";

l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO:

che il Direttore dell'U.E. "Supporto al Sindaco Metropolitano, Relazioni Istituzionali e Promozione sviluppo socio-culturale" Dott.ssa Ilaria Papa ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Vice Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

## **DECRETA**

di sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano - previa acquisizione del parere della Conferenza metropolitana, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera l) e dell'art. 21, comma 2, dello Statuto dell'Ente, innanzi richiamati - la proposta di deliberazione allegata avente ad oggetto: Adesione della Città metropolitana di Roma Capitale alla "Compagnia dei Lepini Fondazione di Partecipazione" e contestuale approvazione del relativo Statuto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente  
PAOLO CARACCILO

IL SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente  
ROBERTO GUALTIERI

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

OGGETTO: Adesione della Città metropolitana di Roma Capitale alla “Compagnia dei Lepini Fondazione di Partecipazione” e contestuale approvazione del relativo Statuto.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

VISTI:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che, all’art. 42 recante “*Attribuzioni dei consigli*”, comma 2, lett. c) individua tra gli atti di competenza del Consiglio “*le convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative*”;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale e, in particolare, l’art. 18 rubricato “*Attribuzioni del Consiglio*” che, tra le competenze fondamentali del Consiglio, individua alla lett. l) quella di “*approvare, acquisito il parere della Conferenza ai sensi dell’art. 21, comma 2, le Convenzioni tra i Comuni e la Città metropolitana, nonché la partecipazione della Città stessa a forme associative e convenzioni anche con comuni esterni al suo territorio*”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 05.10.2020 recante “Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 10 del 27/03/2023 recante “Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 11 del 27/03/2023 recante “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 13 del 12/04/2023 recante “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 14 del 12/04/2023 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023–2025";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 23 del 22/05/2023 recante "Approvazione del rendiconto della gestione 2022";

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 51 del 20/04/2023 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 39 del 28/07/2023 recante "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2023–2025 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2023 – 2025. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2023 – Art. 193 T.U.E.L.”;

VISTO, altresì, l’art. 25 dello Statuto dell’Ente rubricato “*Istituzione e partecipazione a enti o società*” che al comma 1 recita “*La Città metropolitana non può istituire enti e società o assumere partecipazioni in enti e società diverse da quelle già esistenti, fatto salvo il caso in cui ciò sia strettamente necessario al fine di assicurare una più efficiente modalità di gestione dei servizi pubblici diretti all’utenza*”;

PRESO ATTO CHE, in data 8.03.2023, è stata costituita la Fondazione denominata “Compagnia dei Lepini Fondazione di Partecipazione”, in continuità con la già esistente “Società Compagnia dei Lepini S.c.p.A”;

ATTESO CHE, con note prot. n. 22 del 13.03.2023 e prot. n. 57 del 06.07.2023, il Presidente della Compagnia dei Lepini Fondazione di Partecipazione, nel comunicare la trasformazione della Compagnia dei Lepini da Società Consortile per Azioni a Fondazione di Partecipazione, ha sottoposto all’attenzione di questa Amministrazione lo Statuto della Fondazione medesima, proponendo di aderire alla stessa;

RILEVATO CHE la “Compagnia dei Lepini Fondazione di Partecipazione”, secondo quanto disposto dall’art. 1 dello Statuto, è stata costituita per il coordinamento, la concertazione, la realizzazione e gestione di tutte le attività, iniziative e servizi di interesse pubblico finalizzati a sviluppare il processo di integrazione tra territori contigui e/o simili e tra soggetti pubblici e/o privati in relazione a programmi di sviluppo economico-sociale e culturale dei Monti Lepini, della Fondazione medesima;

DATO ATTO CHE:

le Fondazioni di Partecipazione, sono legittimate e disciplinate dal combinato disposto degli artt. 45 della Costituzione - che promuove lo sviluppo della cooperazione senza fini speculativi - 1332 del c.c. - che consente nei contratti aperti l’adesione di altre parti oltre a quelle originarie, disciplinandone le modalità ove non previste - e art 1 del D.P.R. 361/2000 - che afferma la possibilità di riconoscere la personalità giuridica sia alle figure giuridiche tipiche di associazioni e fondazioni che “ad altre istituzioni di carattere privato”, facendo sottintendere la possibilità che sussistano anche figure giuridiche atipiche, tra le quali può senz’altro annoverarsi la fondazione di partecipazione;

tale modello organizzativo ha in comune con la fondazione tradizionale lo scopo non lucrativo e il patrimonio destinato al raggiungimento di un obiettivo predefinito ed invariabile, che viene fissato nell’atto costitutivo e se ne distingue perché il fondatore partecipa attivamente alla vita dell’organismo ed ha in comune, invece, con la figura giuridica delle associazioni la pluralità di soggetti che condividono le stesse finalità e il carattere associativo è rilevabile per la presenza di diverse categorie di soci;

come rilevato dai giudici contabili, l'ente pubblico, attraverso tale modello organizzativo, trae vantaggio dal ricorso a procedure più snelle e semplificate di quelle a cui dovrebbe invece ricorrere qualora si servisse, per la realizzazione del medesimo interesse pubblico, di modelli pubblicistici tipici ed inoltre lo stesso modello è in grado di fondere le esigenze di supervisione e controllo degli enti locali e le necessità di efficienza, efficacia ed economicità della gestione sociale;

ATTESO CHE l'attuale modello giuridico della Compagnia dei Lepini quale Fondazione di Partecipazione risulta essere, pertanto, uno strumento peculiarmente adatto alla gestione ed erogazione di servizi di pubblica utilità mediante l'interazione e la cooperazione tra Enti pubblici e soggetti privati, in materia di servizi di interesse generale e rende, inoltre, gli enti locali ancora più protagonisti della realizzazione di una "rete" che possa dare risalto alle eccellenze del territorio;

VISTO lo Statuto della Compagnia dei Lepini Fondazione di Partecipazione e, nello specifico, l'art. 3 dello stesso recante "*Finalità e settori di intervento*" in cui vengono elencati gli scopi della Fondazione, che si prefigge, solo per citarne alcuni, di:

- promuovere e sviluppare tutte le potenzialità turistiche dei Monti Lepini e dei territori di competenza degli enti che vi aderiscono, anche tramite l'individuazione e la conquista di nuovi mercati e la eventuale realizzazione di campagne di comunicazione e di pubblicità di un modello di turismo integrato "mon-tano/collinare e balneare", che valorizzi adeguatamente le caratteristiche legate alla cultura, all'ambiente, allo sport, allo spettacolo;
- favorire processi di aggregazione, di cooperazione e di partnership tra e con soggetti pubblici e/o privati nazionali ed internazionali, nelle attività economiche complessivamente intese, finalizzate a migliorare, internazionalizzare e rendere più competitivo il sistema economico del territorio dei Monti Lepini e delle aree su cui agiscono i soci;
- svolgere iniziative di comunicazione, promozione, marketing ed organizzazione e realizzazione di eventi e manifestazioni;

ATTESO CHE lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale all'art. 9, rubricato "*Sviluppo economico e attività produttive e turistiche*", prevede che la *Città metropolitana promuove e coordina lo sviluppo economico (...) riconosce il turismo tra i fattori primari dello sviluppo economico del territorio, ne favorisce lo sviluppo anche valorizzando gli operatori del settore (...) valorizza, altresì, il patrimonio ambientale, artistico, culturale e monumentale del territorio metropolitano e ne favorisce la fruizione e lo sviluppo in senso turistico;*

RITENUTO CHE la partecipazione della Città metropolitana di Roma Capitale alla Compagnia dei Lepini Fondazione di Partecipazione possa rappresentare una opportunità di sviluppo e valorizzazione del territorio metropolitano in grado di generare una crescita economica, culturale e sociale, vieppiù in considerazione del fatto che le finalità perseguite dal predetto organismo ben si rapportano con le linee di indirizzo politico – programmatico di questa Amministrazione, così come peraltro sancito dal richiamato articolo 9 dello Statuto dell'Ente;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 0117099 del 18.07.2023, il Sindaco metropolitano, per quanto sopra esposto, ha manifestato al Presidente della Fondazione di Partecipazione in questione l'interesse ad entrare a far parte della stessa;

PRESO ATTO CHE lo Statuto della Fondazione prevede la costituzione di un Fondo patrimoniale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione nel perseguimento dei fini fissati dallo Statuto medesimo (art. 7), nonché di un Fondo di gestione costituito, tra gli altri, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. d) dai contributi versati annualmente dai Fondatori, dai Partecipanti, dai Sostenitori e Onorari;

ATTESO CHE, a norma dello Statuto i membri della Fondazione si distinguono in "Fondatori", "Partecipanti", "Sostenitori" e "Partecipanti Onorari";

CONSIDERATO CHE possono assumere la qualifica di "Partecipanti", secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 1, *"le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti pubblici e privati che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, su base annuale o pluriennale, al patrimonio e/o al fondo di gestione nella misura minima che verrà determinata annualmente dal Consiglio di Indirizzo, con versamenti in denaro ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di titoli o di beni materiali od immateriali"*;

VISTA la nota prot. n. 61 del 27.07.2023, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0122150 del 27.07.2023, con la quale il Presidente della Compagnia dei Lepini F.P. nel comunicare la qualifica di "Partecipante" della Città metropolitana di Roma Capitale rappresenta, altresì, che la quota da destinare al "Fondo Patrimoniale di Dotazione" risulta essere pari ad € 20.000,00, come peraltro confermato con mail del 31.07.2023, mentre a decorrere dall'anno 2024, come specificato nella predetta nota, dovrà essere versato il contributo destinato ad alimentare il Fondo di gestione nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Indirizzo, su proposta dell'Organo esecutivo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d) dello Statuto della Compagnia medesima;

RITENUTO opportuno formalizzare l'adesione alla Compagnia dei Lepini Fondazione di Partecipazione, approvandone il relativo Statuto, ed impegnandosi, altresì, alla corresponsione della quota di € 20.000,00, quale contributo al Fondo Patrimoniale di Dotazione, da imputare al Capitolo 301002 PARTAZ – art. 3 – titolo 3 – missione 1 – prog 1 – cdr SUP0000;

DATO ATTO CHE è stato acquisito il parere \_\_\_\_\_ del Collegio dei Revisori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett) b/3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., reso in data \_\_\_\_\_;

PRESO ATTO:

che il Direttore dell'U.E. "Supporto al Sindaco Metropolitano, Relazioni Istituzionali e Promozione sviluppo socio-culturale" Dott.ssa Ilaria Papa ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Vice Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare l'adesione della Città metropolitana di Roma Capitale alla Compagnia dei Lepini Fondazione di Partecipazione, trasformata in data 08 marzo 2023 da Società Consortile per Azioni a Fondazione di Partecipazione, senza scopo di lucro, avente la finalità di sviluppare il processo di integrazione tra territori contigui e/o simili e tra soggetti pubblici e/o privati in relazione a programmi di sviluppo economico-sociali e culturali dei Monti Lepini;
2. di approvare lo Statuto della Fondazione, allegato al presente Atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di partecipare al Fondo Patrimoniale di Dotazione della Compagnia dei Lepini Fondazione di Partecipazione con un apporto pari ad € 20.000,00, da imputare al Capitolo 301002 PARTAZ – art. 3 – titolo 3 – missione 1 – prog 1 – cdr SUP0000;
4. di autorizzare gli Uffici competenti della Città metropolitana ad adottare gli atti esecutivi per l'attuazione della presente deliberazione.



TRASFORMAZIONE DELLA  
 “COMPAGNIA DEI LEPINI SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI”  
 IN SIGLA “COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.P.A.”  
 NELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
 “COMPAGNIA DEI LEPINI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE”  
 SIGLABILE IN “COMPAGNIA DEI LEPINI F.P.”

**STATUTO**

\* \* \* \* \*

**INDICE**

ART. 1- DENOMINAZIONE SEDE E DURATA .....	2
ART. 2 - NATURA E DISCIPLINA FINALITÀ .....	2
ART. 3- FINALITÀ E SETTORI DI INTERVENTO .....	2
ART. 4- ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE .....	4
ART. 5- SEDI OPERATIVE .....	4
ART. 6- VIGILANZA .....	4
ART. 7- PATRIMONIO .....	5
ART. 8- FONDO DI GESTIONE .....	5
ART. 9- MEMBRI DELLA FONDAZIONE .....	6
ART. 10- FONDATORI .....	6
ART. 11- PARTECIPANTI .....	6
ART. 12- SOSTENITORI – ONORARI.....	7
ART. 13- ESCLUSIONE RECESSO .....	8
ART. 14- ORGANI DELLA FONDAZIONE .....	8
ART. 15- ASSEMBLEA GENERALE CONSULTIVA .....	9
ART. 16- CONSIGLIO DI INDIRIZZO .....	9
ART. 17- CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ .....	10
ART. 18- INCOMPATIBILITÀ .....	10
ART. 19- DECADENZA E SOSPENSIONE DELLA CARICA .....	11
ART. 20- COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO .....	11
ART. 21- CONVOCAZIONE E QUORUM .....	12
ART. 22- IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE .....	13
ART. 23- ORGANO ESECUTIVO .....	14
ART. 24- FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI DELL’ORGANO ESECUTIVO COSTITUITO IN FORMA COLLEGALE .....	15
ART. 25- COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO .....	15
ART. 26- COMITATO ESECUTIVO DI PROGETTO .....	16
ART. 27- COMPOSIZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO, DURATA DEL MANDATO E CESSAZIONE DALLA CARICA .....	17
ART. 28- INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ .....	17
ART. 29- COMPETENZE DELL’ORGANO DI CONTROLLO .....	18
ART. 30- RIUNIONI DELL’ORGANO DI CONTROLLO COSTITUITO IN FORMA COLLEGALE .....	18
ART. 31- PROROGA DEGLI ORGANI .....	18
ART. 32- CONFLITTI DI INTERESSI .....	19
ART. 33- BILANCI .....	19
ART. 34- CLAUSOLA ARBITRALE .....	20
ART. 35- FORO COMPETENTE .....	20
ART. 36- SCIOGLIMENTO .....	20
ART. 37- NORMA TRANSITORIA .....	21
ART. 38- CLAUSOLA DI RINVIO .....	21
ART. 39 OBBLIGHI IN ATTESA DEL RICONOSCIMENTO .....	21

## **TITOLO I**

### **DENOMINAZIONE SEDE, DURATA NATURA E DISCIPLINA**

#### **Articolo 1**

##### **Denominazione sede e durata**

1.1. È costituita una Fondazione denominata “Compagnia dei Lepini Fondazione di Partecipazione” in sigla “Compagnia dei Lepini FP”. La Fondazione, in continuità ideale con la Società Compagnia dei Lepini S.c.p.A., è costituita per il coordinamento, la concertazione, la realizzazione e gestione di tutte le attività, iniziative e servizi di interesse pubblico finalizzati a sviluppare il processo di integrazione tra territori contigui e/o simili e tra soggetti pubblici e/o privati in relazione a programmi di sviluppo economico-sociali e culturali dei Monti Lepini.

1.2. La Fondazione ha sede legale in Sezze (LT), Via Umberto I n.46/48. Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici, centri e delegazioni di rappresentanza in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione dell’Organo Esecutivo.

1.3. La Fondazione ha durata illimitata.

#### **Articolo 2**

##### **Natura e disciplina**

2.1. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dall’art. 14 e seguenti del codice civile e dalle leggi collegate.

2.2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non ha scopo di lucro, è dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale ed è disciplinata, conformemente alla vigente normativa in materia, dalle disposizioni del presente statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle norme del codice civile.

2.3. La Fondazione – che è gestita secondo criteri di economicità e di autonomia finanziaria – non può distribuire o assegnare, sotto qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

2.4. Le finalità della Fondazione possono comportare lo svolgimento di attività in ambito sia nazionale che internazionale.

## **TITOLO II**

### **FINALITA' E OGGETTO**

#### **Articolo 3**

##### **Finalità e settori di intervento**

3.1. La Fondazione, in un'ottica di raggiungimento di più ampie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ritenute strategiche per lo sviluppo del territorio e di interesse generale per la collettività, ha lo scopo di:

- a) promuovere e sviluppare tutte le potenzialità turistiche dei Monti Lepini e dei territori di competenza degli enti che vi aderiscono, anche tramite l'individuazione e la conquista di nuovi mercati e la eventuale realizzazione di campagne di comunicazione e di pubblicità di un modello di turismo integrato "montano/collinare e balneare", che valorizzi adeguatamente le caratteristiche legate alla cultura, all'ambiente, allo sport, allo spettacolo.
- b) favorire processi di aggregazione, di cooperazione e di *partnership* tra e con soggetti pubblici e/o privati nazionali ed internazionali, nelle attività economiche complessivamente intese, finalizzate a migliorare, internazionalizzare e rendere più competitivo il sistema economico del territorio dei Monti Lepini e delle aree su cui agiscono i soci.

3.2. La Fondazione potrà, conseguentemente, promuovere e realizzare ogni attività ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento del proprio scopo con riferimento al territorio interessato e in particolare:

- a) concertare, coordinare e gestire le attività di promozione dei territori interessati e quelle finalizzate alla commercializzazione del prodotto turistico, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente;
- b) realizzare e svolgere iniziative di comunicazione, promozione, marketing ed organizzazione e realizzazione di eventi e manifestazioni
- c) coordinare e gestire tutti gli interventi finalizzati a favorire l'uniformità e l'efficacia dei servizi prestati dai soggetti istituzionali competenti;
- d) promuovere, coordinare e partecipare alla collaborazione tra soggetti pubblici e privati in tutte le attività utili per lo sviluppo dell'economia turistica;
- e) promuovere, sviluppare e coordinare la partecipazione dei soggetti privati alle iniziative attuate per il fine dello sviluppo dell'economia, del turismo e della cultura;
- f) gestire e/o coordinare programmi economici, finalizzati allo sviluppo economico, turistico, culturale di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, locale di prevalente interesse pubblico, attuando obiettivi, disposizioni, indicazioni emanate degli Enti e/o dalle leggi;
- g) intraprendere tutte le attività di assistenza, consulenza, ricerca e studio finalizzate a progetti e/o a soluzioni di problemi nel settore economico, turistico, culturale ed ambientale per enti pubblici e privati; programmare, progettare e gestire corsi di formazione e tutte le attività dirette a sviluppare conoscenze e competenze professionali nell'ambito dell'economia, del turismo e della cultura;
- h) programmare, progettare e gestire iniziative nel settore dell'editoria incluse produzioni audiovisive, cinematografiche e multimediali finalizzate allo sviluppo ed alla valorizzazione delle caratteristiche economiche, turistiche e culturali dei territori interessati.

3.3. La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità e attività, potrà chiedere di beneficiare di finanziamenti pubblici e privati e di tutte le agevolazioni nonché di tutte le provvidenze e priorità riservate dalle normative vigenti italiane, comunitarie ed estere.

3.4. Per l'attuazione delle attività la Fondazione potrà avvalersi di collaborazioni e di consulenze con figure professionali tecniche specializzate e/o con società di consulenza anche esterne alla Fondazione.

3.5. La Fondazione agirà nell'interesse ed a beneficio dei componenti la Fondazione stessa, assicurando un rapporto di sinergia e collaborazione con tutti gli altri enti pubblici e/o economici di livello locale, provinciale regionale e nazionale.

3.6. La Fondazione potrà pertanto svolgere qualsiasi attività utile al perseguimento del proprio scopo, con esclusione di quanto non consentito dalle disposizioni di legge ed in particolare con esclusione dell'attività di raccolta del risparmio presso terzi, dell'attività di mediazione professionale mobiliare e dell'intermediazione finanziaria.

## **Articolo 4**

### **Attività strumentali, accessorie e connesse**

4.1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività (a titolo esemplificativo anche accordi di sponsorizzazione);
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) promuovere ed organizzare od ospitare sia presso la propria sede sia all'esterno, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori dello stesso settore;
- g) svolgere, in via strettamente accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- h) gestire il sistema territoriale integrato dei musei, biblioteche ed archivi storici dei Monti Lepini ed il Sistema Museale Tematico DEMOS, Sistema museale demo-etnoantropologico della Regione Lazio;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto e/o accessoria al perseguimento delle proprie finalità.

## **Articolo 5**

### **Sedi operative**

5.1. La Fondazione, per lo svolgimento della propria attività, utilizza i locali del complesso immobiliare sito in via Umberto I n. 46/48 a Sezze (LT) di proprietà del Comune di Sezze che li ha messi a disposizione in locazione.

## **Articolo 6**

### **Vigilanza**

6.1. L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi delle salienti disposizioni del codice civile e della legislazione speciale in materia.

## **TITOLO III PATRIMONIO**

### **Articolo 7 Patrimonio**

7.1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della fondazione nel perseguimento dei fini fissati dal presente statuto, nel rispetto di principi civici, solidaristici e di utilità sociale.

7.2. Esso è composto:

- a) dal fondo di dotazione (il “**Fondo di Dotazione**”) costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dai Fondatori o da altri membri ed espressamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione- il fondo di dotazione iniziale della Fondazione è costituito dal patrimonio netto di trasformazione, al netto degli eventuali recessi, e dalle eventuali quota parte dei conferimenti aggiuntivi che saranno destinati a tale titolo, dall’Organo Esecutivo;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espresso vincolo di destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) dalle rendite non utilizzate che, con delibera dell’Organo Esecutivo, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- e) dai contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

7.3. I beni immobili eventualmente conferiti da enti pubblici non possono essere alienati senza la volontà dell’Ente conferente, espressa dagli organi dell’Ente stesso secondo le norme vigenti.

7.4. Il patrimonio è vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e deve essere gestito dalla Fondazione in modo da proteggerne e preservarne il valore e per ottenere rendimenti che siano adeguati e congrui a svolgere le attività istituzionali, nella garanzia della loro continuità nel tempo.

### **Articolo 8 Fondo di gestione**

8.1. Il fondo di gestione (il “**Fondo di Gestione**”) della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) eventuali contributi attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione;
- d) dai contributi versati annualmente dai Fondatori, dai Partecipanti, dai Sostenitori e Onorari. All’uopo i soci Fondatori e gli Enti Locali che intendano aderire alla Fondazione, vi concorrono con il versamento di un contributo annuale la cui entità è ripartita, su proposta dell’Organo Esecutivo, dal

Consiglio di Indirizzo che distinguerà la quota a carico delle Camere di Commercio e degli altri soggetti pubblici, che sarà ripartita in modo paritario, da quella a carico dei Comuni, che sarà ripartita secondo criteri che tengano proporzionalmente conto anche del numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento;

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

8.2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, sempre salvo lo specifico impiego dei fondi specificamente destinati.

8.3. Al fine di realizzare la migliore gestione delle risorse, con delibera del Consiglio di Indirizzo potranno essere costituiti "fondi speciali" destinati a specifici progetti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2447-bis c.c., gestiti da appositi Comitati secondo le disposizioni di cui all'art. 26, con autonoma contabilità e rendicontazione, secondo la volontà e le indicazioni dei donatori e contributori, purché nel rispetto degli scopi della Fondazione.

## **TITOLO IV MEMBRI DELLA FONDAZIONE**

### **Articolo 9 Membri della Fondazione**

9.1. I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori
- b) Partecipanti
- c) Sostenitori
- d) Onorari

### **Articolo 10 Fondatori**

10.1. Sono "Fondatori" coloro che, già azionisti della società Compagnia dei Lepini S.c.p.A, hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

10.2. Acquisiscono altresì la qualifica di Fondatore i soggetti che sottoscrivono l'atto costitutivo della Fondazione e coloro che aderiscono alla Fondazione successivamente, entro 60 giorni dalla data di costituzione, impegnandosi a contribuire al fondo di dotazione e al fondo di gestione.

10.3. I Fondatori, oltre al conferimento iniziale al fondo di dotazione, si impegnano a versare regolarmente i contributi, come stabiliti sopra all'art. 8.1 lett. d, destinati ad alimentare annualmente il fondo di gestione.

10.4. Ciascun Fondatore ha diritto di nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Indirizzo.

10.5. Ai Fondatori compete altresì formulare al Consiglio di Indirizzo le proposte per la nomina del Presidente della Fondazione, degli altri eventuali componenti dell'Organo Esecutivo e dell'Organo di Controllo.

## **Articolo 11 Partecipanti**

11.1. Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti pubblici e privati che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, su base annuale o pluriennale, al patrimonio e/o al fondo di gestione nella misura minima che verrà determinata annualmente dal Consiglio di Indirizzo, con versamenti in denaro ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di titoli o di beni materiali od immateriali.

11.2. Il Partecipante potrà anche finalizzare il proprio contributo alla realizzazione di uno specifico progetto o di una singola attività.

11.3. Il Consiglio di Indirizzo determinerà con regolamento la possibile suddivisione ed il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla qualità e quantità dell’apporto.

11.4. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione al fondo di gestione è stata regolarmente versata ovvero effettuata.

11.5. I Partecipanti che, singolarmente o in raggruppamento, si impegnino a contribuire al fondo di gestione, per tutta la durata di un Consiglio di Indirizzo, in misura almeno pari a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, hanno diritto, individualmente o collettivamente, di nominare un proprio rappresentante in seno allo stesso Consiglio di Indirizzo.

11.6. L’ammissione dei Partecipanti è deliberata dall’Organo Esecutivo, su istanza degli interessati.

11.7. Tutti i Partecipanti possono destinare risorse a specifici scopi o impieghi come indicato al precedente articolo 8.

## **Articolo 12 Sostenitori – Onorari**

12.1. Possono ottenere la qualifica di “Sostenitori” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti pubblici e privati che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, su base annuale o pluriennale, al patrimonio e/o al fondo di gestione, nella misura, superiore a quella prevista per i “Partecipanti”, determinata annualmente dal Consiglio di Indirizzo, con versamenti in denaro ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di titoli o di beni materiali od immateriali.

12.2. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione al fondo di gestione è stata regolarmente versata ovvero effettuata.

12.3. Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti Onorari” della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti pubblici e privati di specchiato valore nei settori di attività della Fondazione, la cui partecipazione alla Fondazione sia reputata di prestigio od utilità e che accettino formalmente il conferimento di tale qualifica, anche in assenza di contribuzione al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione.

12.4. I Sostenitori e i Partecipanti Onorari che, singolarmente o in raggruppamento, si impegnino a contribuire al fondo di gestione, per tutta la durata di un Consiglio di Indirizzo, in misura almeno pari a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, hanno diritto, individualmente o collettivamente, di nominare un proprio rappresentante in seno allo stesso Consiglio di Indirizzo.

12.5. L’ammissione dei Sostenitori è deliberata dall’Organo Esecutivo, su istanza degli interessati.

12.6. L'attribuzione della qualifica di Partecipante Onorario, previa accettazione da parte dell'interessato, è deliberata dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Presidente della Fondazione.

### **Articolo 13**

#### **Esclusione e recesso**

13.1. Il Consiglio di Indirizzo decide con la maggioranza assoluta l'esclusione dei Partecipanti o dei Sostenitori per i seguenti motivi:

- a) grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto;
- b) morosità;
- c) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- d) comportamento contrario o incompatibile con le finalità della Fondazione.

13.2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

13.3. I membri Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione; il Consiglio di Indirizzo può tuttavia assumere ogni decisione ritenuta opportuna, nel caso di inadempimento degli obblighi di contribuzione da parte di uno o più Fondatori.

13.4. I Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per la durata del mandato dell'Organo Esecutivo.

13.5. I Fondatori possono recedere, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.). Il recesso ha efficacia dall'anno successivo a quello in cui venga esercitato.

13.6. Il recesso deve essere comunicato all'Organo Esecutivo con lettera raccomandata ed è trasmesso da quest'ultimo al Consiglio di Indirizzo.

13.7. L'esclusione e il recesso non danno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione o alla data di efficacia del recesso.

13.8. La perdita della qualificazione di Fondatore, Partecipante e Sostenitore comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione.

## **TITOLO V**

### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

#### **Articolo 14**

##### **Organi della Fondazione**

14.1. Sono organi della Fondazione:



- a) l'Assemblea Generale Consultiva;
- b) il Consiglio di Indirizzo;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) l'Organo Esecutivo;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Comitato tecnico-scientifico - se nominato
- g) i Comitati di Progetto – se costituiti e nominati

## **Articolo 15**

### **Assemblea Generale Consultiva**

14.1. All'Assemblea Generale Consultiva possono prendere parte con diritto di voto i Fondatori, Partecipanti e Sostenitori che risultino in regola con il versamento del contributo annuale al fondo di gestione nonché i Partecipanti Onorari.

14.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione ed ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno il dieci per cento dei membri della stessa.

14.3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni naturali prima della riunione al domicilio dei singoli membri dell'Assemblea.

14.4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

14.5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un membro eletto dall'Assemblea stessa.

14.6. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, rende pareri consultivi e formula proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione.

14.7. L'Assemblea ha funzioni consultive generali e in particolare, seppure in modo non esaustivo, provvede a esprimere parere in merito a:

- a) le linee programmatiche e gli indirizzi della Fondazione sulla base delle indicazioni del Consiglio di Indirizzo;
- b) le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Indirizzo;
- c) la proposta di estinzione o trasformazione della Fondazione e di devoluzione dei beni residui, sulla base di quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza o governativa, qualora se ne verificassero i presupposti o le cause ai sensi dell'art 27 e 28 del codice civile.

Essa può formulare proposte su attività, programmi, variazioni e obiettivi da attuare.

## **Articolo 16**

### **Consiglio di Indirizzo**

16.1. Il Consiglio di Indirizzo è composto:

- a) da un componente nominato da ciascun Fondatore;
- b) da un componente nominato da ciascun Partecipante, Sostenitore od Onorario che abbia assunto l'impegno di contribuire al fondo di gestione, per tutta la durata di un mandato del Consiglio di Indirizzo, in misura annuale superiore al dieci per cento degli oneri complessivi di gestione della Fondazione, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

- c) da un componente nominato da ciascun raggruppamento di Partecipanti, Sostenitori od Onorari che abbiano congiuntamente assunto l'impegno di contribuire al fondo di gestione, per tutta la durata di un mandato del Consiglio di Indirizzo, in misura annuale superiore al venti per cento degli oneri complessivi di gestione della Fondazione, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
- 16.2. I membri del Consiglio restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Il loro mandato termina alla data della riunione del Consiglio di Indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto anno di esercizio della carica.
- 16.3. I membri nominati dai Partecipanti, Sostenitori, Onorari o raggruppamenti di essi decadono qualora il Partecipante, Sostenitore, Onorario o raggruppamento di essi che ha effettuato la nomina non onori integralmente e regolarmente l'impegno contributivo assunto, anche per una sola annualità.
- 16.4. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti cessati anticipatamente dura sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo in carica.
- 16.5. Ai Consiglieri non spetta alcun compenso né rimborso spese a carico della Fondazione per lo svolgimento dell'incarico.
- 16.6. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono partecipare, senza diritto di voto, anche i componenti dell'Organo Esecutivo.

## **Articolo 17**

### **Condizioni di eleggibilità**

- 17.1. Possono far parte del Consiglio di Indirizzo coloro che:
- a) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) non siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
    - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n.267;
    - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  - c) non abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- 17.2. Non possono inoltre far parte del Consiglio di Indirizzo:
- a) i dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei medesimi;
  - b) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso di un componente del Consiglio di Indirizzo, dell'Organo Esecutivo e dell'Organo di Controllo.
  - c) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei membri del Consiglio di Indirizzo uscente.

## **Articolo 18 Incompatibilità**

18.1. La carica di Consigliere è incompatibile con la carica di componente dell'Organo Esecutivo, escluso il Presidente, di componente dell'Organo di Controllo e di dipendente, collaboratore e consulente della Fondazione.

## **Articolo 19 Decadenza e sospensione della carica**

- 19.1. Il Consiglio di Indirizzo dichiara decaduti i Consiglieri che:
- a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 17;
  - b) incorrano in cause di incompatibilità che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi;
  - c) non siano intervenuti alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
  - d) abbiano omesso di comunicare al Consiglio l'esistenza di una causa di incompatibilità o di sospensione.
- 19.2. Il Consiglio di Indirizzo dichiara sospesi dalla carica i Consiglieri quando:
- a) sia stata provvisoriamente applicata nei loro confronti una delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare di tipo personale.
- 19.3. In tali casi la sospensione permane per l'intera durata delle misure applicate.

## **Articolo 20 Compiti ed attribuzioni del Consiglio di Indirizzo**

- 20.1. Il Consiglio di Indirizzo esercita le seguenti funzioni:
- a) approva lo statuto e le relative modifiche;
  - b) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3;
  - c) individua le sedi delle attività didattiche gestite dalla Fondazione;
  - d) definisce la composizione, monocratica o collegiale, sia dell'Organo Esecutivo che dell'Organo di Controllo;
  - e) nomina il Presidente della Fondazione e, qualora costituito in forma collegiale, gli altri componenti dell'Organo Esecutivo, determinandone l'eventuale compenso;
  - f) revoca i componenti dell'Organo Esecutivo per giusta causa;
  - g) approva il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo, stabilendo altresì la destinazione dell'avanzo di gestione e, qualora predisposto, il bilancio sociale;
  - h) definisce gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento;
  - i) nomina i componenti dell'Organo di Controllo e, qualora costituito in forma collegiale, il Presidente dello stesso, definendone i compensi, e ne delibera la decadenza nei casi previsti dallo statuto, qualora tali misure non siano adottate dall'Organo medesimo entro trenta giorni dal verificarsi delle rispettive cause, esercitando altresì nei loro confronti le eventuali azioni di responsabilità;
  - l) vigila, attraverso procedure di monitoraggio e rendicontazione, sull'operato dell'Organo Esecutivo, sulle attività istituzionali della Fondazione nonché sui risultati dell'attività, allo scopo di garantire il rispetto dello statuto, dei regolamenti e degli indirizzi definiti;

- m) determina il valore minimo delle quote dei Partecipanti e dei Sostenitori e stabilisce i criteri e le modalità per la valutazione degli apporti in attività o in beni materiali o immateriali nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto;
- n) attribuisce la qualifica di Partecipante Onorario della Fondazione alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché agli enti pubblici e privati di specchiato valore nei settori di attività della Fondazione, la cui partecipazione alla Fondazione sia reputata di prestigio od utilità;
- o) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili il cui corrispettivo unitario risulti superiore ad euro duecentomila;
- p) delibera in ordine alle eventuali trasformazioni e fusioni nonché alla liquidazione della Fondazione ed alla devoluzione del suo patrimonio;
- q) determina la pianta organica della Fondazione, tenendo conto dei suoi programmi e delle sue risorse, in aderenza al principio di sostenibilità, individuando il numero degli addetti, le connesse aree di responsabilità e i relativi profili funzionali;
- r) istituisce eventuali fondi destinati ai sensi di cui all'art. 8.3. che precede, determinando le modalità con cui il patrimonio dovrà essere gestito, anche in collaborazione con soggetti terzi, pubblici e/o privati, autorizzando l'Organo Esecutivo, ove ritenuto, alla costituzione dei Comitati Esecutivi di Progetto di cui all'art. 26 che segue.
- s) svolge tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto.

20.2. Il Consiglio ha potestà regolamentare e disciplinare per lo svolgimento della propria attività, ed in particolare ha il potere di adottare e regolare le modalità di riunione più adeguate tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

## **Articolo 21 Convocazione e quorum**

21.1. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno 1/3 dei membri o l'Organo di Controllo.

21.2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni naturali prima della riunione al domicilio dei singoli membri del Consiglio e dell'Organo di Controllo. In caso di urgenza è dovuto un preavviso di tre giorni naturali.

21.3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

21.4. Il Consiglio delibera, salvo i casi espressamente previsti dal presente statuto, a maggioranza assoluta degli intervenuti

21.5. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

21.6. Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo di cui alle lettere d), e), f), i) e o) dell'articolo 20 sono validamente adottate, in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nella seconda convocazione, che non può essere tenersi nel medesimo giorno della prima, tali deliberazioni sono adottate con la presenza del 51% dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

21.7 Le deliberazioni di cui alla lettera a) e p) sono validamente adottate in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto di voto; nella seconda convocazione, che non può tenersi

nel medesimo giorno della prima, tali deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto di voto.

21.7. Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, dallo stesso nominato, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

21.8. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Indirizzo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Modalità diverse ed ulteriori di riunione del Consiglio di Indirizzo potranno essere definite con apposito regolamento dello stesso Consiglio, ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

## **Articolo 22**

### **Il Presidente della Fondazione**

22.1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di indirizzo con la maggioranza prevista dall'articolo 21.6, scegliendolo tra i nominativi proposti dai Membri Fondatori.

22.2. Ciascun Fondatore può proporre, singolarmente o in accordo con altri Membri Fondatori, un solo nominativo; in presenza di più proposte, le stesse saranno valutate e poste in votazione.

22.3. La stessa procedura si applica per l'eventuale sostituzione del Presidente cessato anticipatamente.

22.4. Al Presidente si applicano l'articolo 2382 del codice civile e le stesse cause di inconferibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione previste per i membri del Consiglio di Indirizzo.

22.5. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di Indirizzo che lo ha eletto e non può essere nominato per più di due mandati interi consecutivi.

22.6. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Indirizzo, senza diritto di voto, e, se costituito in forma collegiale, dell'Organo Esecutivo, stabilendone il relativo ordine del giorno e dirigendone i lavori.

22.7. Il Presidente esercita la rappresentanza legale della Fondazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori, ed in qualsiasi grado di giudizio, previa delibera dell'Organo Esecutivo, se costituito in forma collegiale.

22.8. Sono altresì attribuiti in via esclusiva al Presidente i seguenti compiti:

- a) proporre modifiche allo statuto;
- b) proporre gli obiettivi e le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3;
- c) proporre i soggetti pubblici e privati con cui la Fondazione potrà attivare partnership per il miglioramento e lo sviluppo dell'offerta didattica;
- d) redigere annualmente la relazione di missione;
- e) proporre delibere in ordine alle eventuali trasformazioni e fusioni;
- f) proporre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ed enti pubblici e privati di spicchio valore nei settori di attività della Fondazione, la cui partecipazione alla Fondazione sia reputata di prestigio od utilità, a cui attribuire la qualifica di Partecipante Onorario della Fondazione.

22.9. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano del Consiglio di Indirizzo.

## **Articolo 23**

### **Organo Esecutivo**

23.1. L'Organo Esecutivo può essere costituito in forma sia monocratica che collegiale, secondo la delibera adottata in proposito dal Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza prevista dall'articolo 21, comma 6.

23.2. Le funzioni dell'Organo Esecutivo costituito in forma monocratica sono esercitate dal Presidente della Fondazione.

23.3. L'Organo Esecutivo, se costituito in forma collegiale, è composto dal Presidente e da altri due membri nominati dal Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza prevista dall'articolo 21, comma 6, scegliendoli tra i nominativi proposti dai Membri Fondatori e nel rispetto del principio di parità di genere.

23.4. Ai fini della costituzione dell'Organo Esecutivo in forma collegiale, ciascun Fondatore può proporre, singolarmente o in accordo con altri Fondatori, un solo nominativo; le proposte saranno valutate e poste in votazione a partire da quella proveniente dal Fondatore o gruppo di Fondatori la cui contribuzione al fondo di dotazione risulta complessivamente più elevata; la prima nomina sarà relativa al Presidente della Fondazione e le successive agli altri due membri dell'Organo Esecutivo; qualora le prime due nomine riguardino persone dello stesso genere, la terza dovrà necessariamente riguardare una persona dell'altro genere.

23.5. La stessa procedura si applica per l'eventuale sostituzione dei componenti dell'Organo Esecutivo che cessino anticipatamente dalla carica.

23.6. Ai componenti dell'Organo Esecutivo si applicano l'articolo 2382 del codice civile e le stesse cause di inconfirmità, incompatibilità, decadenza e sospensione previste per i membri del Consiglio di Indirizzo.

23.7. Il Consiglio di Indirizzo stabilisce il compenso spettante ai componenti dell'Organo esecutivo secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

23.8. Ai componenti dell'Organo Esecutivo spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

23.9. L'Organo Esecutivo, se costituito in forma collegiale, può delegare a suoi membri specifici poteri e funzioni.

23.10. L'Organo Esecutivo è preposto all'attività di gestione e di amministrazione della Fondazione, e risponde al Consiglio di Indirizzo in relazione alle linee generali e strategiche definite dal Consiglio stesso, mediante autonomo potere di spesa e di organizzazione delle risorse.

23.11. L'Organo Esecutivo ha competenza residuale rispetto alle attribuzioni non demandate dal presente statuto agli altri organi della Fondazione.

23.12. In particolare sono attribuiti all'Organo Esecutivo tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, compresa l'adozione degli atti che impegnano la Fondazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo attribuite al Consiglio di Indirizzo.

23.13. Tra gli altri, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Indirizzo, tra i quali sono comunque ricompresi:

- a) l'ammissione di Partecipanti e Sostenitori;
- b) la predisposizione del bilancio preventivo annuale;
- c) la redazione del progetto di bilancio d'esercizio e, ove predisposto, di bilancio sociale;
- d) gli atti di gestione economico-finanziaria;
- e) la stipula dei contratti;
- f) l'assunzione, l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del personale;

- g) la nomina dei componenti dei Comitati esecutivi di progetto di cui all'art. 26 che segue.
- 23.14. L'Organo Esecutivo dà attuazione alla finalità e ai progetti della Fondazione, in assumendo ogni più opportuna determinazione al riguardo.
- 23.15. Nell'ambito degli atti di gestione, l'Organo Esecutivo può proporre al Consiglio di Indirizzo, con il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato scientifico, di procedere alla costituzione di fondi speciali destinati all'attuazione di specifici progetti, attraverso la gestione mediante i Comitati Esecutivi di Progetto di cui all'art. 26, sovrintendendo alla relativa attuazione in conformità alle determinazioni assunte al riguardo dal Consiglio di Indirizzo.
- 23.15. L'Organo Esecutivo dura in carica quattro anni e termina il proprio mandato alla data della riunione del Consiglio di Indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio della carica.
- 23.16. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione di quelli cessati anticipatamente dura sino alla scadenza dell'Organo Esecutivo in carica.
- 23.17. La carica di componente dell'Organo Esecutivo non può essere né conferita né esercitata per più di due mandati interi consecutivi.

## **Articolo 24**

### **Funzionamento e deliberazioni dell'Organo Esecutivo costituito in forma collegiale**

- 24.1. Le riunioni dell'Organo Esecutivo, se costituito in forma collegiale, sono convocate e presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Componente più anziano.
- 24.2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, sono inviati, con strumento telematico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni naturali prima della riunione al domicilio dei singoli membri dell'Organo Esecutivo e dell'Organo di Controllo.
- 24.3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare ventiquattro ore prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
- 24.4. L'Organo Esecutivo delibera a maggioranza dei propri componenti e non possono essere assunte deliberazioni con il voto contrario del Presidente.
- 24.5. In caso di dimissione o decadenza, il Consiglio di Indirizzo deve provvedere alla nomina di altro/i Componente/i che resterà/nno in carica sino alla scadenza dell'Organo Esecutivo.
- 24.6. Le delibere constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente.

## **Articolo 25**

### **Comitato tecnico-scientifico**

- 25.1. Il Consiglio di Indirizzo, su proposta dell'Organo esecutivo, può costituire e nominare un Comitato tecnico-scientifico composto da 3 (tre) a 7 (sette) persone particolarmente qualificate nel settore di interesse della Fondazione che restano in carica per un triennio
- 25.2. Il Comitato tecnico-scientifico formula proposte e pareri al Consiglio di Indirizzo in ordine ai programmi ed alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.
- 25.3. La carica di componente del Comitato tecnico-scientifico è gratuita e non dà diritto a compenso in alcuna forma.
- 25.4. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

## **Articolo 26**

### **II Comitato Esecutivo di Progetto**

26.1 Il Comitato Esecutivo di progetto viene costituito con decisione dell'Organo Esecutivo per la gestione esecutiva dei progetti finanziati tramite "fondi speciali" costituiti ai sensi degli articoli 8.3 e 11.7 del presente Statuto e degli eventuali regolamenti adottati.

26.2 Possono esistere contemporaneamente diversi e distinti Comitati Esecutivi di Progetto, in relazione ai vari "fondi speciali" costituiti.

Il comitato esecutivo di Progetto si compone di almeno tre membri, così individuati:

- il Responsabile Amministrativo dell'Ente, che lo presiede;
- un componente nominato dall'Organo Esecutivo;
- un componente nominato da ciascuno dei Partecipanti che hanno costituito il "fondo speciale".

26.3 Le adunanze del Comitato esecutivo di Progetto sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi ai membri dello stesso almeno tre giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario (nei casi di urgenza almeno un giorno prima).

26.4 Anche in mancanza di convocazione, il Comitato è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti, se nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti in discussione.

26.5 Le adunanze del Comitato Esecutivo possono essere tenute anche in audio o video conferenza.

26.6 Il Comitato Esecutivo di Progetto delibera con il sistema del voto ponderato, sulla base dei punti/voto attribuiti a ciascun componente.

26.7 Ai membri espressi dai Partecipanti che hanno costituito il "fondo speciale" per il finanziamento del progetto, spetta un numero di punti/voto pari proporzionale alla percentuale di partecipazione al finanziamento del progetto medesimo, ma comunque non superiore ad ottanta.

I residui punti voto spettano in parti fra loro eguali agli altri due membri del comitato.

Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei punti voto.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei punti voto presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

26.8 Il Comitato Esecutivo di Progetto, a seguito dell'approvazione da parte dell'Organo Esecutivo del progetto comprensivo dei costi di gestione da imputare al fondo, provvede a predisporre il piano esecutivo e dettagliato del progetto stesso.

A seguito dell'approvazione del Progetto, il Comitato Esecutivo è in ogni caso responsabile della gestione esecutiva delle attività del Progetto (coordinamento, indirizzo, monitoraggio e verifica di tempi e modi di conduzione delle attività stesse).

26.9 Le principali funzioni del Comitato esecutivo sono le seguenti:

- gestione delle varie attività del Progetto durante la sua evoluzione;
- definizione delle strategie e delle proposte nelle aree singolarmente interessate (tecnico, di marketing, di utenza);
- gestione degli aspetti finanziari del progetto;
- verifica, certificazione ed approvazione dei risultati degli operatori individuali e dei collaboratori, in termini di conformità con il piano di lavoro e nel rispetto dei livelli di qualità;
- l'armonizzazione e la sinergia evolutiva di ogni area che riguarda il Progetto;
- la promozione di tutte le attività, anche pubblicitarie e convegnistiche, nonché editoriali per la divulgazione dei risultati.



26.10 Nell'ambito dei poteri che sono riservati al Comitato Esecutivo e, quindi, per tutto quanto attiene alla gestione del progetto, lo stesso ha pieni poteri amministrativi e di rappresentanza, tramite il Responsabile Amministrativo dell'Ente che lo presiede.

26.11. Al completamento del progetto il Comitato predispose un dettagliato report con tutti i risultati, anche finanziari, da sottoporre all'Organo Esecutivo.

## **Articolo 27**

### **Composizione dell'Organo di Controllo, durata del mandato e cessazione dalla carica**

27.1. L'Organo di Controllo può essere costituito in forma sia monocratica che collegiale, secondo la delibera adottata in proposito dal Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza prevista dall'articolo 21, comma 6.

27.2. In ogni caso, i componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza prevista dall'articolo 21, comma 6, che li sceglie fra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge per l'esercizio di funzioni di controllo nelle società per azioni scegliendoli sulla base delle proposte formulate dai Membri Fondatori.

27.3. Qualora costituito in forma collegiale, l'Organo di Controllo consta di tre membri, tra cui il Presidente, e deve essere composto nel rispetto del principio di parità di genere.

27.4. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

27.5. Ai fini della nomina dell'unico Componente dell'Organo di Controllo costituito in forma monocratica o del Presidente e dei due membri dell'Organo di Controllo costituito in forma collegiale, si applicano le stesse procedure rispettivamente previste per la designazione del Presidente della Fondazione e dei componenti dell'Organo Esecutivo costituito in forma collegiale, di cui ai precedenti articoli 23 e 24.

27.6. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni, possono essere revocati solo per giusta causa e possono essere riconfermati. Il loro mandato termina alla data della riunione del Consiglio di Indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

27.7. In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente dell'Organo di Controllo, il Presidente della Fondazione deve tempestivamente convocare il Consiglio di Indirizzo, affinché provveda alla sostituzione. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i nuovi nominati scadono insieme a quelli già in carica.

27.8. Ai membri dell'Organo di Controllo spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua nella misura determinata dal Consiglio di Indirizzo al momento della nomina.

## **Articolo 28**

### **Ineleggibilità e incompatibilità**

28.1. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano l'articolo 2399 del codice civile e le stesse cause di inconferibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione previste per i membri del Consiglio di Indirizzo.

28.2. Il componente dell'Organo di Controllo che si trovi in una delle predette condizioni di inconferibilità od incompatibilità o che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni consecutive dello stesso Organo di Controllo, se costituito in forma collegiale, o del Consiglio di Indirizzo o a tre riunioni consecutive dell'Organo Esecutivo decade dalla carica.

28.3. In caso di Organo di Controllo collegiale, la decadenza è dichiarata dall'Organo stesso entro trenta giorni dal verificarsi della relativa causa; ove l'Organo di Controllo non vi provveda e nel caso di Organo monocratico, la decadenza è deliberata dal Consiglio di Indirizzo.

28.4. Il componente dell'Organo di Controllo dichiarato decaduto ai sensi del comma precedente non può essere nominato per almeno cinque anni dalla data di decadenza.

## **Articolo 29**

### **Competenze dell'Organo di Controllo**

29.1. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

29.2. All'Organo di Controllo compete, altresì, la revisione legale dei conti.

29.3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, secondo la disciplina in materia.

29.4. L'Organo di Controllo deve assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e dell'Organo Esecutivo e può assistere a quelle delle altre commissioni eventualmente istituite dai detti organi, esamina i progetti di bilancio preventivo, di bilancio d'esercizio ed, ove predisposto, di bilancio sociale, redigendo apposite relazioni.

29.5. Il bilancio della Fondazione, ove predisposto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

## **Articolo 30**

### **Riunioni dell'Organo di Controllo costituito in forma collegiale**

30.1. L'Organo di Controllo, se costituito in forma collegiale, si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due componenti.

30.2. Le deliberazioni dell'Organo di Controllo sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.

30.3. Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del collegio e dei singoli componenti, in apposito libro, tenuto a cura dell'Organo medesimo, nella sede della Fondazione.

## **Articolo 31**

### **Proroga degli organi**

31.1. Gli Organi della Fondazione svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

31.2. Gli Organi non ricostituiti entro il suddetto termine sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

31.3. Nel periodo in cui sono prorogati, gli Organi scaduti esercitano le rispettive funzioni, limitatamente all'ordinaria amministrazione ed a quanto eventualmente imposto per legge o per provvedimento amministrativo legalmente emanato.

## **Articolo 32**

### **Conflitti di interessi**

32.1. I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa; ai componenti dell'Organo Esecutivo si applica l'articolo 2475 ter del codice civile.

32.2. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e all'Organo di Controllo, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

32.3. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

32.4. I dipendenti della Fondazione sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Organo Esecutivo dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse per conto proprio o di terzi. Tale comunicazione è contemporaneamente inviata anche all'Organo di Controllo.

## **TITOLO VI**

### **BILANCIO**

## **Articolo 33**

### **Bilanci**

33.1. L'esercizio ha inizio l'1 di gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

33.2. Entro il mese di ottobre di ogni anno l'Organo Esecutivo è tenuto a predisporre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, che deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Indirizzo nonché ai membri della Fondazione entro il mese di novembre, insieme con la ripartizione della contribuzione al fondo di gestione tra i membri della Fondazione che si sono impegnati a corrisponderla e che, per i Membri Fondatori, deve essere determinata ai sensi dell'art. 8.1 lett. d, tenuto conto delle altre entrate previste per tale esercizio e delle spese di funzionamento e di gestione, necessarie al conseguimento degli scopi della Fondazione.

33.3. Detta documentazione dovrà essere trasmessa ai componenti del Consiglio di Indirizzo ed ai membri della Fondazione per consentire a questi ultimi l'inserimento nei rispettivi bilanci annuali e pluriennali delle somme che gli stessi si sono impegnati a corrispondere alla Fondazione.

33.4. Nel bilancio preventivo sono fissati i limiti di spesa con riferimento alle spese di funzionamento ed a quelle destinate alle attività istituzionali della Fondazione.

33.5. L'Organo Esecutivo, ordinariamente entro il mese di aprile di ogni anno, redige, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, un progetto di bilancio dell'esercizio precedente, comprensivo dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione, ed, ove predisposto, un progetto di bilancio sociale. Entro il medesimo termine, i progetti di bilancio d'esercizio e di eventuale bilancio sociale devono essere trasmessi all'Organo di Controllo.

33.6. I progetti di bilancio d'esercizio e di eventuale bilancio sociale devono essere trasmessi, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo, al Consiglio di Indirizzo almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione del Consiglio per il loro esame.

33.7. Nella propria relazione sull'andamento dell'esercizio, l'Organo di Controllo formula le osservazioni e le proposte di propria competenza.

33.8. Il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio d'esercizio ed, ove predisposto, il bilancio sociale entro il 30 giugno di ogni anno.

33.9. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione della attività istituzionale della Fondazione e di quelle ad essa direttamente connesse.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 34 Clausola arbitrale**

34.1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, modificazione ed estinzione, purché compromettibili in arbitri, saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale, composto da tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale di Latina, il quale designerà anche il Presidente del Collegio.

34.2. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto.

34.3. La sede dell'arbitrato è fissata nello studio del Presidente del collegio arbitrale che dovrà essere scelto tra gli avvocati iscritti da almeno 15 anni nell'Albo professionale di Latina.

35.4. Gli arbitri potranno condurre il procedimento senza formalità di procedura, salva l'osservanza del principio del contraddittorio e, più in generale, delle disposizioni inderogabili di legge.

35.5. Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale.

### **Articolo 35 Foro Competente**

36.1. Per qualsiasi controversia, non compromettibile in arbitri, che dovesse sorgere sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente statuto è competente in via esclusiva il Foro di Latina.

### **Articolo 36 Scioglimento**

37.1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, ad enti del territorio per il perseguimento di finalità analoghe o comunque di finalità di pubblico interesse, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 37**

#### **Norma transitoria**

37.1. In deroga alle presenti disposizioni statutarie, la prima nomina degli Organi della Fondazione è effettuata in sede di atto costitutivo.

37.2 A seguito della trasformazione l'Ente trasformato, la “Fondazione Compagnia dei Lepini” conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'Ente che ha effettuato la trasformazione.

### **Articolo 38**

#### **Clausola di rinvio**

38.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia. Riassumere l'istituto della trasformazione eterogenea con il quale il legislatore ha inteso, tra l'altro, fornire gli strumenti per far fronte all'esigenza che può presentarsi nella vita di un ente di assumere una forma ed un tipo diversi da quelli iniziali, rendendo, conseguentemente, ammissibile la modifica della sua struttura giuridica senza dover necessariamente procedere al suo scioglimento ed alla sua ricostituzione secondo un modello diverso

### **Articolo 39**

#### **Obblighi in attesa del riconoscimento**

39.1. Gli organi della fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Membri Fondatori in sede di atto costitutivo e saranno successivamente integrati.

39.2. Nel rispetto degli adempimenti e dei termini di legge per la cessazione della società trasformata e delle sue cariche sociali, e per l'efficacia dell'odierna trasformazione, il nominando Presidente o il Consigliere più anziano d'età del Consiglio di Indirizzo, in caso di assenza od impedimento del primo, provvederà a svolgere tutte le pratiche occorrenti per ottenere il riconoscimento della Fondazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al fine di far conseguire la personalità giuridica alla Fondazione qui costituita.

39.3. In attesa del riconoscimento della personalità giuridica i Membri Fondatori e gli altri organi della fondazione devono comportarsi con prudenza e fare quanto necessario per mantenere inalterato il valore dei beni oggetto del negozio di dotazione ed evitarne il deperimento.

39.4. Se per qualsiasi causa non si ottenesse ai sensi di legge il riconoscimento della personalità giuridica, i beni che costituiscono oggetto del fondo di dotazione saranno restituiti ai Membri Fondatori e partecipanti mediante la risoluzione dell'atto costitutivo.